



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it
tel. 0835593811 - fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

Prot. n. **0003355**

ORDINANZA N. **30**

**DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE
AI SENSI DELL'ART.86 DEL T.U.L.P.S. E ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI
APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI
AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. di cui al R.D. 773/1931 E NEGLI ALTRI
ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE**

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti, nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico (GAP) è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n. 158 del 13 settembre "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

Dato atto che:

- da più di 10 anni il fenomeno emerge anche nel nostro territorio, con una crescita progressiva negli ultimi anni infatti i dati del Ser.D. (*Servizi per le Dipendenze Patologiche*) non sono tranquillizzanti, infatti dalla comparazione del Rapporto Regionale di Basilicata anno 2015 e anno 2014 si rileva che gli utenti che si sono rivolti ai servizi per Ludopatie sono passati da 72 a 103 soggetti;
- purtroppo la dipendenza da gioco è specificatamente riferita soprattutto all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all' art. 110 comma 6 TULPS (c.d. *slot machine*) e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Considerato che:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" all'art. 3, comma 2 recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 che dispone *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;
- la Circolare n.557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. - esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e i negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse sono regolamentati dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *"esercizi pubblici"*;
- il Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/09/2011 n. 148, consente di stabilire *"restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche"*, ivi compreso *"il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area"*, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo *"...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato"*;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d *Salva Italia*) all'articolo 31, comma 2, recita *"....secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*;
- con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"*;
- con la Sentenza della Corte Costituzionale n.220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate*

apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

- il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara in conformità al dettato della Corte Costituzionale che *"...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento "Patologia delle dipendenze" dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una 'sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro... ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia ";*

- il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: *"...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale";*

- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spengimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

- con sentenza n.130/2017, pubblicata lo scorso 7 febbraio, il TAR Veneto ha legittimato un'ordinanza sindacale che limitava drasticamente l'orario di apertura di una sala da gioco (da 24 ore a 8 ore) poiché - secondo i giudici amministrativi - la normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi *consente alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all'attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale ;*

Accertato, pertanto, che in forza delle disposizioni e della costante giurisprudenza sopra citata, al Sindaco è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;

Dato atto che:

-recenti studi epidemiologici ed in particolare quello prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche *"Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana"* di M. Scalese, pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, afferma che *"...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco.... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco....questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell'offerta specificamente studiati per gli apparecchi automatici di giocomessi in campo da un numero via via crescente di enti locali";*

- riferendosi alle più prudenti stime nazionali (Studi IPSAD e ESPAD) che attestano il dato della prevalenza di giocatori patologici sulla cifra di 200.000 in Italia e di giocatori comunque problematici in circa 800.000 e proporzionando i dati al territorio comunale si può ipotizzare una prevalenza di non meno di 24 giocatori patologici e 96 giocatori problematici, dei quali circa l'80% con dipendenza da *slot-machine* e da *videolottery*;

- Il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) è stato riconosciuto ufficialmente come patologia nel 1980 dall'Associazione degli Psichiatri Americani ed è stato classificato nel DSM IV come *"disturbo del controllo degli impulsi non classificati"*. Il successivo DSM V nel 2013 ha riclassificato il GAP

insieme agli altri disturbi additivi da sostanze psicoattive nella neo istituita categoria "*disturbi correlati a sostanze e disturbi da addictions*";

Considerato che il territorio urbano del Comune di Montalbano Jonico negli ultimi anni è stato capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante;

Ritenuto necessario e opportuno, alla luce di quanto sopra:

- adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla legge;

- intervenire per *ridurre l'arco temporale in cui i giocatori possano accedere* agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di *impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso degli anziani e degli adolescenti, persone più fragili della nostra società, per le quali si ritiene ancor più necessario un intervento di tutela*;

Visto l'art.110 del R.D. 18 giugno 1931 n.773: "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.*" che detta disposizioni circa l'esercizio del gioco lecito;

Vista la Legge Regionale del 27 ottobre 2014, n.30 "*Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)*" come modificata con L.R. n.5 del 27 gennaio 2015 e in ultimo con L.R. n.5 del 4 marzo 2016;

Visto l'art.50, comma 7, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

di stabilire i seguenti **orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro**, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta da gioco :

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art.110, comma 6 lett.a) e b) del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto n.773/1931 collocati:

- a)** negli esercizi autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);
- b)** negli esercizi autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni

Gli stessi apparecchi, nelle ore di divieto devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o equivalente titolo) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:

- a)** obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP);
- b)** obbligo di esposizione all'esterno del locale di apposito cartello indicante gli orari dell'attività di cui sopra.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di €.50,00 a un massimo di €.500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.LGS. 267/ 2000 e s.m.i., con l'applicazione dei principi di cui alla legge n.689/1981, mentre la mancata esposizione del cartello indicante gli orari di funzionamento comporta la sanzione amministrativa di euro 50,00.

AVVERTE CHE

- in caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art.86 TULPS , ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta gioco) ex art.86 e 88 TULPS;
- la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art.16 della L.24 novembre 1981, n.689, e successive modifiche.

INFORMA

che la presente ordinanza è impugnabile entro sessanta giorni mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero in alternativa entro centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza:

- sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Montalbano Jonico e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali;
- entrerà in vigore decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo online, onde consentire agli esercenti del settore di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni della presente ordinanza;
- verrà trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Matera, alla Questura di Matera, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, al Comando della Guardia di Finanza di Policoro;
- verrà, altresì, notificata alla Locale Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico, all'Ufficio SUAP comunale;

Montalbano Jonico, 14 MAR. 20



IL SINDACO

(Avv. Piero MARRESE)